



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 189

Rif.:

Allegati:

Roma, 10 marzo 2004

CIRCOLARE n. 12/D

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

Alle Direzioni delle Circostrizioni doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, p.c.
All' Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All' Ufficio Audit Interno

All' Ufficio Antifrode

All' Ufficio del Direttore dell' Area
Affari giuridici e contenzioso

All' Ufficio del Direttore dell' Area
Verifica e Controlli Tributi Doganali
e Accise e Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali
Segreteria del Sottosegretario di
Stato On. Giampaolo DOZZO
Via XX settembre, 20 00187

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali
Dipartimento delle Politiche di
Mercato – Direzione Generale delle
Politiche Agroalimentari
Via XX settembre, 20 00187

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio applicazione tributi

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057 - e-mail:
dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

ROMA

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

All' U.N.A.
Via Vibo Mariano, 58
00198 ROMA

All' AVITALIA
Via Salara, 52
64026 ROSETO degli ABRUZZI
(Teramo)

All' ASSOCARNI
Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA

All' Associazione Italiana Allevatori
Via G. Tomassetti, 9
00161 ROMA

AI CONSORZIO AVICOLTURA
CON.AVI
Via Pietro Verri, 33
46100 MANTOVA

All' UNICEB
Viale dei Campioni, 13
00144 ROMA

OGGETTO: Classificazione di carne di pollame salata e congelata.

Il regolamento (CE) n.1223/2002 della Commissione, dell'8 luglio 2002, ha stabilito che pezzi di pollo disossati, congelati, aventi in tutte le loro parti un tenore di sale compreso tra 1,2% e 1,9%, si classificano come pezzi di pollo congelati della voce 0207, con la motivazione che l'aggiunta di sale non modifica la caratteristica del prodotto come carne congelata di detta voce.

Del resto, sul piano tecnico/analitico il trattamento che garantisce ai pezzi di pollo in questione la conservazione di lungo periodo e ne permette poi la lavorazione come "prodotto fresco" è il congelamento e non la salatura.

Tanto premesso e tenuto conto che la Nota complementare 7 del cap.2, modificata da ultimo dal regolamento n. 1871/2003 della Commissione, del 23.10.2003, ha stabilito che le carni salate o in salamoia con un contenuto omogeneo di sale uguale o superiore a 1.2% si classificano come carni salate della voce 0210, "*purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine*", si precisa che i petti di pollo presentati all'importazione congelati, con un tenore omogeneo di sale uguale o superiore a 1,2%, vanno classificati, per i suddetti motivi, come petti di pollo congelati della voce 0207.

Tale classificazione discende, pertanto, dal combinato disposto delle due predette norme comunitarie.

Si deve, peraltro, rilevare che i medesimi prodotti, anche nel caso in cui presentino un tenore di sale eccedente il limite superiore dell'1,9% fissato dal suindicato Reg.to 1223/2002, restano comunque classificati sempre come carne di

pollo congelata (voce 0207), in base al principio enunciato dalla stessa Commissione con la Decisione del 31.10.2003, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalla Germania per prodotti che presentavano un tenore di sale compreso tra 1.9% e 3% (cfr.,al riguardo, la Gazzetta Ufficiale delle C.E. n. L 36 del 12.02.2003).

Dalla lettura del 6° e 7° considerando di tale Decisione, si evince il principio che il regolamento di classificazione, nella fattispecie il Reg.to 1223/2002, *rappresenta l'applicazione di una regola generale ad un caso particolare e comporta, quindi, un'indicazione sull'interpretazione di questa regola applicabile nell'intera comunità a prodotti identici o simili* e che come tali (cioè simili a quelli di cui al predetto Reg.to. 1223/2002) vanno intesi i *prodotti* (oggetto delle informazioni tariffarie vincolanti tedesche) *costituiti da pezzi di pollo congelati per garantire la conservazione a lungo termine, i quali presentano un tenore di sale compreso tra 1.9% e 3%. Detto quantitativo di sale, infatti, non è tale da modificare la loro caratteristica di carni di volatili congelate della voce 0207.*

Risulta, quindi, chiaro e inequivocabile che nei casi di specie, concernenti importazioni di petti di pollo congelati e salati, appare determinante per la classificazione il solo congelamento, a prescindere dalla percentuale di sale aggiunto.

In relazione a quanto esposto, si pregano gli Uffici e le Autorità in indirizzo di volersi attenere al criterio di classificazione testé indicato, al fine di assicurare uniformità di trattamento ai prodotti in questione.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio